### Avvisi

ASL BA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AZIENDALE DELLA ASSOCIAZIONI CUI AFFIDARE I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI ED ONCOEMATOLOGICI IN FASE AVANZATA ED AVANZATISSIMA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASL BARI

### Premesso che

La Legge quadro n. 328/2000 fornisce alle Regioni indicazioni per il raggiungimento della piena integrazione tra interventi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali soprattutto nell'ambito delle cure e dell'assistenza domiciliare

Il Piano della Salute della Regione Puglia, anni 2008/2010, esplicitava l'articolazione flessibile della rete di cure palliative, prevedendo l'integrazione con le organizzazioni no profit e con le associazioni di volontariato

Le cure palliative domiciliari sono un servizio previsto dai Livelli Essenziali di assistenza (LEA) pensato per i bisogni di salute, anche complessi delle persone fragili.

Tali cure vengono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) domiciliari che garantiscono, in funzione della complessità dei bisogni e delle differenti intensità assistenziali, sia degli interventi di base coordinati dal Medico di Medicina Generale sia interventi di equipe specialistiche multidisciplinari.

Lo scopo dell'assistenza domiciliare è quello di fornire al malato tutte le terapie che si rendano necessarie al mutare del quadro clinico, garantendo nello stesso tempo la miglior qualità della vita possibile.

Le prestazioni erogate, definite in base a protocolli formalizzati, coprono un ampio spettro e coinvolgono diverse figure professionali. A titolo esemplificativo possiamo elencare:

- prestazioni di tipo medico
- prestazioni infermieristiche
- supporto psicologico
- riabilitazione
- accertamenti diagnostici
- assistenza tutelare professionale
- fornitura di farmaci e dispositivi medici
- fornitura di preparati per nutrizione artificiale.

La programmazione sanitaria nazionale ha individuato nelle cure domiciliari il setting privilegiato per l'assistenza territoriale ed ha esteso l'applicazione del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, anche alle organizzazioni pubbliche e private che erogano cure domiciliari.

In tal modo si riconosce che le cure domiciliari richiedono una peculiare e complessa organizzazione, un "lavoro di rete" che coordina ed integra le varie figure professionali (medici, infermieri, professionisti della riabilitazione, operatori sociali e altre), organizzando anche le attività di supporto e di accesso alla specialistica ambulatoriale, acquisendo farmaci, dispositivi, presìdi e gli ausili necessari per l'assistenza al domicilio, secondo le necessità rilevate

Il comma 406 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 30.12.2020 ha esteso la disciplina autorizzatoria per l'accreditamento di cui al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. anche alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate all'erogazione di cure domiciliari

Nelle more del perfezionamento da parte degli organi regionali preposti del processo di accreditamento, la Asl Bari intende procedere con l'interpello, per il tramite della presente manifestazione di interesse, delle Organizzazioni che sul territorio provinciale della Asl siano in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e di dotazione organica richiesti dal presente avviso per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare in

favore di pazienti oncologici ed oncoematologici in fase avanzata/terminale residenti nel territorio della Asl Bari.

### **Il Direttore Generale**

Vista la D.G.R. n. 1582 del 28/10/2004

Vista la D.G.R. n. 1061 del 12/07/2006

Vista la D.G.R. n. 917 del 06/05/2015

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il "Codice del Terzo Settore", in seguito CTS, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106

Visto lo schema di convenzione predisposto dalla Direzione Strategica, di concerto con i Direttori di DSS giusta nota prot. 8525/1 del 15.01.2016;

### **Indice**

il presente bando al fine di procedere all'aggiornamento dell'Albo Aziendale, valido per tutto il territorio della ASL BA, delle Associazioni di Volontariato, delle Onlus e degli Enti no profit con cui stipulare apposite convenzioni secondo lo schema allegato, nell'intento di migliorare l'assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti oncologici ed oncoematologici in fase avanzata ed avanzatissima che, al momento di indizione del presente avviso, sono circa 830 (ottocentotrenta), sull'intero territorio provinciale.

Le Associazioni e gli Enti in parola nonché le Onlus iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, dovranno avere sede operativa nel territorio della Asl Bari, già operanti sul territorio regionale e/o nazionale nel campo specifico dell'assistenza di cui trattasi, essere iscritti nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) o nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato (ex Legge 266/91 e D. Lgs. n. 460/97) da almeno sei mesi e, per le Onlus, essere nell'elenco pubblicato dalla Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020.

A tal fine, i componenti delle associazioni e degli enti no profit partecipanti devono vantare nel campo dell'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici ed oncoematologici una consolidata esperienza operativa e/o professionale sul territorio regionale ed essere in possesso dei requisiti specifici indicati nello schema di convenzione allegata.

Le Associazioni e gli Enti in parola nonché le Onlus iscritte all'Anagrafe delle ONLUS in possesso dei suindicati requisiti ed interessate sono invitate a presentare formale istanza di richiesta di iscrizione all'albo aziendale della Asl Bari, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, utilizzando l'apposito modello allegato al bando.

Nell'istanza le Associazioni, le Onlus e gli Enti no profit dovranno espressamente dichiarare di aver preso visione dello schema di convenzione sia per quanto attiene il possesso dei requisiti che per le prestazioni che saranno oggetto del rapporto, ivi compreso l'importo del corrispettivo contrattuale, e di approvarlo in tutte le sue parti.

Destinatari delle prestazioni domiciliari di Cure Palliative sono i pazienti oncologici e oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima – "Indice di Karnofsky < 50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti e domiciliati nell'ambito territoriale della A.S.L. di Bari

I pazienti, che individueranno uno dei prestatori di servizi accreditati, sulla base del criterio della libera scelta, saranno affidati, su indicazione dei competenti Distretti socio sanitari, alle associazioni, che avranno superato positivamente il vaglio dell'iscrizione all'Albo, sempreché la singola associazione abbia dimostrato il possesso di capacità organizzative e assistenziali adeguate al numero di pazienti da assegnar, in ossequio a quanto previsto nella "Tabella 1 – profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari", inserita nello schema di convenzione, anche con riferimento ai Comuni ove insisterà l'attività proposta.

I pazienti ai quali la singola associazione non sia in grado di assicurare adeguata assistenza saranno, proporzionalmente, affidati alle restanti le Associazioni e gli Enti no profit, le Onlus iscritte all'Anagrafe delle ONLUS iscritte nell'Albo accreditate, avendo riguardo alle rispettive strutture organizzative, disponibilità di basi operative sul territorio, capacità tecnico – organizzativa, alla capacità recettiva, nonché all'esperienza professionale degli operatori (anni di anzianità di servizio, esperienze maturate, ecc..)

Sarà, in ogni caso, garantita nei limiti suesposti, il rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e non discriminazione, nei limiti della capacità organizzativa dimostrata, anche nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'attività, la associazione dovesse dimostrare di aver aumentato o diminuito la propria capacità operativa

È necessario allegare all'istanza: lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione/Ente no profit/Onlus, il relativo curriculum con l'indicazione delle attività svolte nell'ultimo triennio nonché l'indicazione del nome del Presidente, dei componenti, della sede e delle finalità principali dell'dell'Associazione/Ente no profit/Onlus. Dovranno essere, altresì essere allegati i curricula del personale, con particolare riferimento al personale laureato.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE, ORDINARIAMENTE, ENTRO IL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL BOLLETINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.

Si precisa che anche le Associazioni attualmente accreditate presso l'ASL Ba dovranno produrre domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Area Gestione Patrimonio, a mezzo pec al seguente indirizzo: <u>patrimonio.asl.bari@legalmail.it</u>

Il fac-simile dell'istanza di partecipazione, l'avviso pubblico, e lo schema di convenzione potranno essere scaricati dal sito aziendale <a href="https://www.asl.bari.it">www.asl.bari.it</a> – sezione bandi di gara.

BARI, lì 23.02.2023

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Sanguedolce

AL DIRETTORE
AREA GESTIONE PATRIMONIO
UFFICIO PROTOCOLLO
Azienda Sanitaria Locale
della Provincia di Bari
Lungomare Starita, 6 –
70123 – BARI

**Oggetto**: Richiesta di accreditamento dell'Associazione di Volontariato, Onlus ed Enti no profit per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici.ed oncoematologici in fase avanzata ed avanzatissima.

Il sottoscritto							
residente a	in	via			,	cod	dice
fiscale	in q	ualità di					
dell'associazione				con	sede	legale	in
	, codice fis	scale n				con pa	rtita
IVA n	con la presente	»:					
	DIC	HIARA					
che intende partecipare all'a	vviso pubblico in og	getto:					
Il sottoscritto, ai sensi de consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità in att	penali previste dall'a	articolo 76 del me			· ·		
Che l'associazione è così	esattamente denomi	inata·					ha
forma giuridica di						legale	
	sede	, ru	opera				—·· a
<del></del> ;			•				
nn							— rtita
IVA		113ea1e				_, pa	ıııı
IVA	,						
- Che gli amminis	tratori delegati a rap	opresentare e imp	egnare	legal	mente 1'.	Associazi	one
sono i seguenti:							

-sig	nato	a	il	residente
a		f, i		;
-sig	nato	a	il	residente
a	provc.f	f, i	in qualità di	;
sig	nato	a	il	residente
a	provc.f	f, i	in qualità di	;
cause di dall'artico	esclusione per l'affidan olo 80 del d.lgs. n. 50/20 presentante (cancellare l'o	iazione che del legale rapp nento di pubblici servizi 16 e s.m.i. e, a tal proposit opzione nella quale non si ri condanne penali seguenti condanne penal	con riferimento to, dichiara che l ientra):	a quanto previsto l'Associazione e/o il
	beneficiato	della	non	menzione):
intervenut - di aver p particolari	preso esatta cognizione di i che possono influire su tte le norme e le disposizi	ella natura della convenzionalla sua esecuzione e di azioni contenute nel bando di	ne e di tutte le ci	ircostanze generali e condizione o riserva
		profit è in regola con il vers piegati e che le posizioni p		
INPS sede	e di matricola	a azienda;		
INAIL sec	de di c	odice ditta	_;	
Nazionale		profit ha n dip è il seguente:		

-che il referente che seguirà tu	tte le procedure di sel	lezione è il sig	,
TELFax	mail	pec	
- che per la ricezione di ogni ev richieste di chiarimento e/o integra non profit	zione della documentazi	one presentata, l'associ	azione/onlus/ente
domicilio in via			,
cittàprov_			email
pec			
<ul> <li>di essere consapevole che l'am documentazione di selezione esc Pubblica Amministrazione, nonché</li> <li>di possedere, unitamente ai propr l'esecuzione dell'affidamento publi</li> </ul>	lusivamente nell'ambito è per adempiere alle form i soci, associati e dipend	e per i fini istituzio e di pubblicità (d.lgs. n.	nali propri della . 163/06);
-di essere consapevole che, qualo dichiarazione, questa Associazione è rilasciata, o, se risultasse affidat revocato; inoltre, qualora la non ve dopo la stipula della convenzione 1456 c.c.	e verrà esclusa dalla proc aria, decadrà dall'affidar eridicità del contenuto de	cedura ad evidenza publ nento medesimo che vo lla presente dichiarazion	blica per la quale errà annullato e/o ne fosse accertata
-di assumere gli obblighi di tracci 136 e successive modifiche e di comporterà la risoluzione del contr	essere consapevole ch	e il mancato rispetto	
Dichiara, altresì, quanto segue:			
Data di costituzione associazione/o	onlus/ente no profit		

Scopi e fini dell'Associazione/onlus/ente no profit (in sintesi):

Destinatari dell'intervento:
Iscrizione nel Registro regionale del volontariato:  SI Delibera regionale N del ///
indicare se l'iscrizione è stata richiesta o se è in cors
Iscrizione nell'elenco pubblicato dalla Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.1 106/2020:
Organi statutari:
Organo che elegge la Rappresentanza sociale:

Metodo di elezione (allegare il verbale dell'ultima Assemblea nella quale sono stati eletti gli Organi
in carica):
Data di scadenza degli organi della Rappresentanza sociale: ///
Elenco nominativo dei componenti gli attuali Organi (nome, cognome, carica ricoperta, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail):
N° di soci aventi diritto al voto:
N° di soci volontari operanti, alla data di presentazione della domanda, che saranno utilizzati nella
gestione della commessa (fare riferimento alle figure professionali richieste a pag. 2, tabella 1 – "profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari" e all'art. 8 lett b) e c) della convenzione)
N. di unità di altro personale (non volontario) utilizzato nella gestione della commessa (infermieri,
medici, psicologi) avente, alla data di presentazione della domanda, un rapporto contrattuale con
l'Associazione, precisando per ogni unità il numero di ore previsto nel rapporto contrattuale instaurato

Modalità di intervento (la ditta dovrà riportare, sulla base delle indicazioni tecniche di cui alla
tabella 1 "profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari" della convenzione), i numero di prestazioni che la associazione sarà in grado di garantire, nell'ambito territoriale
prescelto
Strutture e mezzi:
Precedenti esperienze e convenzioni:
Esperienza professionale degli operatori (allegare curricula, con particolare riferimento al personale laureato)
Taureato)
Fonti di finanziamento:
numero di pazienti assistiti negli anni 2021 e 2022

Numero di pazienti che l'Associazione è attualmente in grado di assistere, alla data di presentazione
dell'istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla tabella 1 "profili di cura e standar
qualificanti delle cure domiciliari", pag. 2 della convenzione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA:
che ha preso visione dello schema di convenzione allegato al presente bando, e che lo approva i
tutte le sue parti;
che l'associazione rappresentata è in possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione;
che è in grado di erogare le prestazioni indicate dalla convenzione;
che accetta l'importo forfettario ivi indicato;
che si impegna a stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato.
Note:
Documenti allegati:
Atto costitutivo dell'Associazione;
Statuto vigente (ed iniziale, se diversi);
Curricula degli operatori professionali, con particolare riferimento al personale laureato
Copia fotostatica documento di identità del dichiarante in corso di validità;
Altro_
In fede.
Data ///
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro dell'associazione)



Servizio di assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica in favore di pazienti in fase avanzata CONVENZIONE e avanzatissima.



## Sommario

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI4
ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE4
ARTICOLO 4 – OGGETTO5
ARTICOLO 5 – DESTINATARIO DEL SERVIZIO5
ARTICOLO 6 – FINALITÀ ED OBIETTIVI6
ARTICOLO 7 – DURATA, PROROGA ED OPZIONI6
$ARTICOLO~8-CONDIZIONI~PER~L'EROGAZIONE~DEL~SERVIZIO~E~LIMITAZIONE~DI~RESPONSABILIT\`{\rm A}6$
ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL PRESTATORE DI SERVIZI7
ARTICOLO 10 – REQUISITI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI9
ARTICOLO 11 – PERSONALE9
ARTICOLO 12 – TETTO MASSIMO EROGATIVO E POTENZIALITÀ MASSIMA EROGATIVA9
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO9
ARTICOLO 14 – STRUMENTI OPERATIVI E MODALITÀ DI ACCESSO10
ARTICOLO 15 – CORRISPETTIVI E CONDIZIONI MIGLIORATIVE12
ARTICOLO 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI12
ARTICOLO 17 – PENALI
ARTICOLO 18 – RISERVATEZZA14
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE
ARTICOLO 20 – RECESSO
ARTICOLO 21 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA16
ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE16
ARTICOLO 23 – RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO16
ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE16
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO17
ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI18
APTICOLO 27 – CLAUSOLA FINALE



### **CONVENZIONE**

relativa all'affidamento di prestazioni per le Cure Domiciliari Palliative in favore di Pazienti Terminali Oncologici e Oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima – "Indice di Karnofsky < 50" - residenti nell'ambito territoriale della A.S.L. BARI, in età adulta e pediatrica

### TRA

La ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche "ASL", con sede al Lungomare Starita n. 6, in persona del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione n. 1064 del 18.06.2019 a firma del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Antonio Sanguedolce,

Е

con sede	legale in alla	Via	,
	Codice Fiscale n		
(C.F	) nato a	() il, a	utorizzato a
stipulare il presente contrat	to nella sua qualità di legale	rappresentante	

### **PREMESSO**

- a) che il Piano Regionale di Salute (L.R. n. 23/2008) prevede che le Cure Palliative a domicilio siano erogate alle persone residenti in Puglia, poiché rappresentano un Livello Essenziale di Assistenza;
- b) le Linee Guida regionali per lo sviluppo delle cure palliative in Puglia sono state emanate con D.G.R. n. 917 del 06/05/2015 in attuazione dell'intesa Stato/Regioni
- c) che, pertanto, tale Livello Essenziale di Assistenza deve essere garantito agli Assistiti residenti nel territorio della ASL BA;
- d) che il presente servizio è finanziato con risorse di bilancio, sul conto 70611200020 "Convenzioni per ass. domiciliare integrata (ADI) da privato";
- e) che il soggetto sottoscrittore della presente convenzione è stato individuato, con Deliberazione del Direttore Generale n. ...... del ......., quale soggetto esecutore delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare tale servizio alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- f) che il soggetto sottoscrittore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da erogare ed ha valutato complessivamente congruo il corrispettivo previsto, quale rimborso per l'erogazione del servizio in parola;
- g) che il soggetto sottoscrittore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



- h) che il soggetto sottoscrittore ha stipulato, ai sensi di quanto previsto al successivo art.21, una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- i) che il soggetto sottoscrittore ha maturato comprovata esperienza operativa sul territorio regionale, come da documentazione in possesso dell'Area Gestione Patrimonio;

### Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## ARTICOLO 1 – Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## ARTICOLO 2 – Definizioni

Nell'ambito della convenzione si intende per:

Amministrazione contraente: l'Azienda Sanitaria Locale che stipula la Convenzione con il prestatore di servizi;

Convenzione: il presente atto;

Sottoscrittore/Prestatore di servizi: l'Associazione/Onlus/Ente no profit ......, incaricata di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione

## ARTICOLO 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'esecuzione dei servizi, oggetto della presente convenzione, è regolata in via graduata:
  - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato;
  - b) Codice del Terzo Settore D. Lgs. n.117/2017
  - c) Legge n.178/2020
  - d) Delibera Giunta Regionale n.1061/2006
  - e) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente;
  - f) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni.
- 2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove intervengano modificazioni autorizzative delle tariffe anche migliorative per il Prestatore di servizi.



## ARTICOLO 4 – Oggetto

- Il presente atto definisce le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari di Cure Palliative in favore di pazienti oncologici e oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima – "Indice di Karnofsky < 50", secondo i principi delle Cure Palliative, residenti e domiciliati nell'ambito territoriale della A.S.L. di Bari
- 2. Con la Convenzione il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente, ad erogare le prestazioni indicate nella Convenzione secondo le modalità ivi descritte;
- 3. Le attività di cui alla presente Convenzione non sono affidate al Prestatore di servizi in esclusiva e, pertanto, l'Amministrazione contraente, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Prestatore di servizi.
- 4. in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto, la Convenzione deve intendersi risolta.

Tab. 1 – Profili di cura e standard qualificanti delle cure domiciliari						
				Complessità		
Profilo di cura	Natura del bisogno	Intensità CIA = GEA/GDC*	Attivazione UVM	Durata media	Mix delle figure professionali / impegno assistenziale**	Operatività del servizio*** (fascia oraria 8-20)
Cure palliative malati terminali (già OD CP)	Clinico funzional e sociale	Superiore a 0,60	In relazione al bisogno espresso	60 giorni	Infermiere (60') Professionisti della riabilitazione (60') Dietista (60') Psicologo (60') Medico e/o medico specialista (60') Operatore sociosanitario (min.60-max.90')	7 giorni su 7 10 ore die da lunedì a venerdì 6 ore il sabato e Festivi. Pronta disponibilità medica h 24

### ARTICOLO 5 – Destinatario del servizio

Destinatari delle attività oggetto del servizio sono i pazienti terminali oncologici e oncoematologici in fase avanzata e avanzatissima – "Indice di Karnofsky < 50", non più soggetti a terapie volte alla guarigione e residenti e domiciliati nei Comuni della A.S.L. BA.

Per definire un malato terminale è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti tre criteri:

- <u>Terapeutico</u>: assenze, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della malattia.
- <u>Sintomatico:</u> presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance status inferiore a 50, secondo la scala di Karnofsky.
- **Temporale:** previsione di sopravvivenza non superiore a sei mesi, come previsto dalla D.G.R. Puglia n. 917 del 06.05.2015;



### ARTICOLO 6 – Finalità ed obiettivi

La finalità del servizio è quella di fornire assistenza, garantire ai pazienti, che lo richiedano e ove sussistano i requisiti minimi (requisiti indispensabili per l'attivazione delle cure domiciliari), cure presso il proprio domicilio, assicurando la continuità delle stesse fino al decesso, attraverso un sostegno multidisciplinare e multi professionale che garantisca interventi di supporto globale a beneficio del paziente e della sua famiglia. In particolare, l'assistenza viene erogata tramite interventi coordinati di cure mediche, infermieristiche, psicologiche, dai professionisti indicati in tabella 1 del precedente art. 4, qualificate e adeguate alle necessità della specifica situazione di bisogno, nel rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose. L'obiettivo è quello di evitare ricoveri ospedalieri impropri e garantire la continuità assistenziale e terapeutica tra le cure ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali dedicate (hospice) e le cure palliative domiciliari.

## ARTICOLO 7 - Durata, proroga ed opzioni

La presente Convenzione ha la durata di dodici mesi a decorrere dal 01.05.2023, fatta salva anticipata interruzione per intervenute differenti disposizioni regionali.

La Asl Bari si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento di cui trattasi per la durata di una ulteriore annualità nelle more del perfezionamento del processo di accreditamento, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., delle attività delle cure domiciliari previsto dall'art. 1, comma 406 della Legge n. 178 del 30.12.2020.

Nel caso in cui il servizio reso non fosse valutato positivamente, la presente Convenzione si intenderà risolta di fatto, senza bisogno di ulteriori formalità.

Il Prestatore di servizi si impegna, inoltre, a garantire l'assistenza al paziente fino alla scadenza del relativo PAI, anche nel caso di cessazione della validità o mancato rinnovo espresso della Convenzione.

# ARTICOLO 8 – Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle attività oggetto della Convenzione, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria/opportuna per la corretta e completa erogazione delle prestazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni in parola. In particolare, nel rimborso pattuito che verrà corrisposto in favore del Prestatore di servizi, si intendono incluse anche le spese necessarie ad assicurare:
- a) l'attività di coordinamento per la gestione complessiva delle prestazioni oggetto di Convenzione;
- b) la reperibilità di 12 ore del medico palliativista, per tutti i giorni della settimana; quest'ultimo potrà avvalersi dell'opera di altri operatori dell'équipe.

Qualora l'operatore in regime di reperibilità sia unico e considerate le distanze che intercorrono tra i vari Comuni della ASL BA, questi, previa valutazione dell'urgenza all'accesso, è tenuto a raggiungere il domicilio del paziente entro 60/90 minuti dalla chiamata, tracciata dalla relativa registrazione sul cellulare.



Per motivi urgenti, il paziente può anche rivolgersi alle strutture sanitarie territoriali (118 – Continuità assistenziale), che possono e devono attuare le prestazioni di primo intervento.

- c) la disponibilità di operatori formati e qualificati per l'assistenza specialistica domiciliare (medici esperti in cure palliative infermieri, OSS), per il supporto al paziente, alla famiglia e all'equipe. (vedi D.M. Salute 28/3/2013 G.U. n. 94 del 22/4/2013 D.M. del 4/6/2015 G.U. n. 150 dell'1/7/2015 per requisiti richiesti ai medici Palliativisti).
  - Anche le altre figure professionali (infermieri, psicologi, OSS), dovranno essere formati ed avere comprovata e certificata esperienza nelle cure palliative, a garanzia della qualità dell'intervento.
  - Il Prestatore di servizi, garantisce l'esecuzione delle attività in parola nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa di diritto.
- 2. Il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero intervenire successivamente alla stipula della Convenzione, con carattere di obbligatorietà.
- 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione contraente.
- 4. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
  - L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere, con proprio personale idoneo, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verificare, di concerto con il Responsabile del Servizio, in merito alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.
  - Il Prestatore di servizi deve assicurare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, tali verifiche, riguarderanno la corretta esecuzione delle prestazioni erogate previste dalla presente Convenzione oltre che dal PAI operativo.

## ARTICOLO 9 – Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

- 1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli della presente Convenzione, a:
  - a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - ad erogare, nei confronti dei soggetti ammessi alla fruizione del servizio, con proprie risorse e con le modalità operative di seguito descritte nella presente Convenzione e prevista da un PAI



- prestazioni di assistenza medica palliativa integrata con il MMG/PLS;
- prestazioni di assistenza infermieristica;
- supporto psicologico al paziente e familiari, ove ritenuto necessario e previsto dal PAI e/o espressamente richiesto dal paziente o dai familiari;
- prestazioni di OSS come assistenza tutelare;
- c) garantire il coordinamento operativo di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a) in grado di assicurare:
  - pianificazione degli interventi;
  - adeguato supporto informativo e registrazione in Edotto degli accessi degli operatori
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate all'Amministrazione contraente, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
- e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle su indicate, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente ai competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio, trasmettendo la relativa documentazione, nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.
- f) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori; le sostituzioni del personale assente devono essere garantite con tempestività e con personale ugualmente in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.
- g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire adeguati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza delle cure prestate e dei lavoratori, nonché la riservatezza, che l'Amministrazione contraente potrà monitorare in qualunque momento
- h) partecipare al percorso di valutazione sanitaria o sociosanitaria (UVM) dei bisogni del paziente, collaborare alla stesura del PAI e sottoscriverlo per accettazione, con contestuale definizione della data di avvio dell'assistenza.
- inviare alla Direzione del Distretto Socio Sanitario interessato comunicazione di eventuali variazioni dei bisogni assistenziali, di ricovero ospedaliero ovvero del decesso o proposta di cambio di setting assistenziale: ricovero in Hospice);
- j) registrare nel sistema informativo regionale EDOTTO, i dati relativi agli accessi dei medici palliativisti, degli infermieri, degli psicologi e degli OSS, così come previsti dal PAI;
- k) consegnare, con cadenza uni mensile, nella sede distrettuale di residenza del paziente le cartelle cliniche dei pazienti deceduti e per i quali sono state interrotte le cure palliative di cui trattasi.



## ARTICOLO 10 – Requisiti e qualità delle prestazioni

Il Sottoscrittore della presente Convenzione garantirà l'erogazione, in favore di ogni singolo paziente, delle prestazioni mediche palliative, infermieristiche, di OSS e psicologiche definite nel PAI, nell'ambito del compenso forfettario pattuito. Non si darà corso ad alcun compenso ove, dalla data di inizio del servizio di assistenza, non siano stati effettuati almeno un accesso del medico palliativista ed un accesso dell'infermiere, dopo la presa in carico. Verrà, altresì, garantita l'erogazione in favore di ogni paziente di un numero minimo di accessi settimanali pari a uno per il medico e uno per l'infermiere.

### ARTICOLO 11 – Personale

Il personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere quello indicato in precedenza, ed in particolare detto personale dovrà incaricarsi di svolgere le seguenti prestazioni mediche, infermieristiche, psicologiche e di assistenza tutelare previste dai profili professionali di detto personale e dalle norme, regolamenti, linee guida nazionali e regionali in materia di assistenza domiciliare e cure palliative.

Per ogni gruppo operativo o Equipe Cure Domiciliari palliative, dovrà essere prevista la figura di un Medico, che assuma un ruolo di coordinamento degli operatori impegnati e di referente nei confronti del Distretto. Saranno forniti alla ASL il recapito telefonico e la mail del Responsabile dell'Equipe Cure Domiciliari palliative che, a sua volta, disporrà dei recapiti di un referente del Distretto addetto alla verifica dei requisiti e monitoraggio degli stessi per la durata della presente Convenzione.

Il Prestatore di servizi garantisce la compatibilità, il possesso dei titoli professionali, la formazione specifica dei propri operatori.

Il Prestatore dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale dell'Amministrazione contraente, addetto al controllo e dotata di adeguata qualificazione, abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità.

Al fine di creare percorsi agevolati per i pazienti in cure palliative, il Prestatore di servizi potrà accedere ai laboratori di analisi, ai servizi ambulatoriali e radiologici presso le strutture della ASL senza prenotazione e senza attesa, <u>previo accordo tra i rispettivi responsabili</u>.

## ARTICOLO 12 – Tetto massimo erogativo e Potenzialità massima erogativa.

In relazione alla dotazione di personale, il potenziale erogativo massimo del prestatore di Servizi sarà pari a n. ...... pazienti, da assistere contemporaneamente.

Pertanto, il tetto massimo annuale attribuibile coincide con i predetti n. ..... pazienti; non sarà dovuto alcun compenso per i pazienti assistiti in numero eccedente rispetto al tetto massimo, eventualmente, attribuito.

## ARTICOLO 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Prestatore di servizi si obbliga verso i propri collaboratori ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle



in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Prestatore di servizi si impegna a rispettare, ai sensi della presente Convenzione, le disposizioni di cui alla D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

- il Prestatore di servizi si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche, agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
- 2. il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Prestatore di servizi anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione;
- 4. il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti eventualmente occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- 5. il Prestatore di servizi è, in ogni caso, tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n.146;
- 6. il Prestatore di servizi, dichiara che l'attività non volontaristica di assistenza sanitaria medica, infermieristica, psicologica o sanitaria in genere, è prestata esclusivamente da professionisti che collaborano con il Prestatore di servizi in forza di contratto d'opera/libero professionale, i cui corrispettivi sono liberamente determinati tra le parti.

## ARTICOLO 14 – Strumenti operativi e modalità di accesso Percorso assistenziale:

- sono ammessi al servizio i residenti e domiciliati nella Provincia di Bari, oncologici e oncoematologici in fase avanzata o avanzatissima.
   La tipologia dei pazienti eleggibili: malati in cattive condizioni generali ("Indice di Karnofsky < 50" ovvero ECOG maggiore di 2;</li>
- la richiesta di Assistenza Domiciliare Oncologica ed Oncoematologica per cure palliative, viene presentata al Distretto Socio Sanitario dal paziente o dai familiari, dall'amministratore di sostegno, dal curatore o dal tutore, anche per posta elettronica; in detta richiesta, il paziente può indicare se intende avvalersi delle prestazioni di uno dei Prestatori di servizi, scegliendolo liberamente, nei limiti del tetto massimo di erogazione. La suddetta richiesta deve essere corredata dalla proposta di Assistenza Domiciliare del MMG/PLS, responsabile clinico dell'assistenza, indispensabile per attivare tale servizio. In mancanza di detta proposta, il percorso assistenziale non viene attivato.
- l'accesso alle cure avverrà previa valutazione sanitaria ovvero sociosanitaria da parte dell'UVM, qualora siano rilevati anche bisogni sociali, da effettuarsi



rigorosamente entro 72 ore lavorative dalla segnalazione. L'autorizzazione del DSS decorrerà dalla data della valutazione sanitaria o dell'UVM;

- il Medico Responsabile dell'Assistenza del Prestatore di servizi prescelto dal paziente partecipa alla valutazione sanitaria o sociosanitaria dell'Unità di Valutazione distrettuale, al fine di definire il Piano Assistenziale Individuale così come previsto dalla D.G.R. n. 2814 del 12/12/2011 (B.U.R.P. 28/12/2011);
- ogni figura professionale coinvolta nel Piano Assistenziale, svolgerà quanto di competenza secondo le indicazioni del citato Piano, garantendo al paziente tutti gli accessi programmati. Ogni operatore, nel corso di ciascun accesso a casa del paziente, compresi quelli effettuati in reperibilità, riporterà nella Scheda Clinica Domiciliare gli interventi effettuati, apponendo la propria firma, l'orario e la data:
- qualora il medico palliativista del Prestatore di servizi rilevi la necessità di modificare il Piano Assistenziale, a seguito dell'evoluzione delle condizioni cliniche, ne darà comunicazione al MMG/PLS e annoterà la variazione nella Scheda Clinica Domiciliare. Se il Medico o l'Infermiere del Prestatore di servizi dovessero rilevare la necessità di integrare il materiale di medicazione, i farmaci, i presidi sanitari, ecc. previsti dal PAI, ne daranno comunicazione al MMG/PLS e, successivamente, al Distretto Socio Sanitario per la relativa convalida e tempestivo inoltro della richiesta alla Farmacia Territoriale. Tutto l'iter deve essere espletato tassativamente entro 3 (tre) giorni lavorativi;
- il Distretto, assicurerà tutto il supporto necessario per la fornitura di farmaci, di
  presidi sanitari, di ausili sanitari assistenziali, di diagnostica clinica strumentale
  e di laboratorio, attraverso le strutture Aziendali. I predetti materiali saranno
  quelli che la vigente normativa prevede a carico delle AA.SS.LL. per
  l'assistenza farmaceutica e protesica.
- la fornitura dei farmaci e del materiale richiesto avverrà da parte della Farmacia Territoriale entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta al Distretto. Il trasporto a domicilio del paziente, dei farmaci o altro materiale, avverrà a cura del Prestatore di Servizi o dei familiari del paziente;
- la dimissione del paziente potrà avvenire su richiesta dello stesso Prestatore, per conclusione del PAI o per decesso o per proposta motivata da parte dell'equipe curante di cui è parte fondamentale il MMG/PLS;
- al termine dell'assistenza, la Scheda Clinica Domiciliare sarà consegnata al
  Distretto per l'archiviazione. Il Distretto S.S. all'atto della consegna, su formale
  richiesta del Prestatore dei servizi, provvederà a fornire la copia della scheda
  clinica ad uso dello stesso Prestatore di servizi, secondo le norme vigenti relative
  al rispetto della privacy;
- tutte le fasi dell'intervento, dalla presa in carico alle dimissioni (decesso o passaggio ad altro setting assistenziale), dovranno essere comunicate mediante posta elettronica al Distretto S.S. di competenza e all'Unità Operativa Cure palliative, per il monitoraggio costante della Rete;
- i Prestatore concorderà con l'U.O. Cure Palliative uno schema condiviso per il monitoraggio della qualità erogata e percepita. In tale schema, inoltre, saranno presenti gli item utilizzati per il monitoraggio nazionale della Rete.

### Percorso amministrativo:

• ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al seguente art.15 della Convenzione, l'Associazione/Onlus/Ente no profit emetterà con cadenza mensile



la fattura elettronica; sarà trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per la relativa registrazione e, in copia, alla Direzione del Distretto Socio Sanitario interessato. Le fatture predette, quindi, saranno distinte per singolo Distretto Socio Sanitario interessato e saranno riferite a tutti i pazienti per i quali è stata autorizzata l'assistenza;

 ogni Distretto Socio Sanitario curerà l'istruttoria, la verifica dei processi, la predisposizione e adozione delle Determinazioni di liquidazione. L'Azienda provvederà entro 60 giorni dalla data della fattura, alla liquidazione degli importi.

## ARTICOLO 15 – Corrispettivi e condizioni migliorative

- 1. il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore di servizi dall'Amministrazione contraente, per ogni singolo paziente assistito, ammonta ad € 1.200,00 (milleduecento/00), forfettario ed omnicomprensivo, tranne che per le circostanze di decesso del paziente entro i primi 7 giorni dalla presa in carico, per i quali verrà corrisposto l'importo decurtato del 30%. Nel caso in cui l'assistenza dovesse protrarsi oltre la previsione temporale di 6 mesi di cui al precedente art. 5 occorrerà effettuare una rivalutazione sanitaria, i cui esiti determineranno gli adempimenti del caso, rispettivamente, a carico delle parti, fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni nazionali o regionali intervenute medio tempore. Rimane vincolante che siano stati effettuati almeno un accesso del medico palliativista e un accesso dell'infermiere.
- 2. il corrispettivo contrattuale di cui al punto 1. è da intendersi, oltre che omnicomprensivo, anche fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione, ivi inclusa eventuali periodi di proroga;
- 3. il corrispettivo di cui al punto 1. si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni previste dalla Convenzione; gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente
- 4. il Prestatore di servizi, nell'ambito del limite invalicabile di spesa di cui al punto presente articolo, si impegna a soddisfare, con la stessa completezza e qualità, ulteriori necessità assistenziali nei limiti delle proprie capacità operative oltre il limite programmato.
- 5. il corrispettivo contrattuale è da intendersi a copertura del periodo assistenziale che inizia dal momento della presa in carico del paziente e termina con la sua dimissione ovvero per la durata di mesi dodici o 365 giorni. Detto periodo non coincide con la conclusione dell'anno solare.

## ARTICOLO 16 – Fatturazione e pagamenti

- 1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente per il tramite dell'Area Gestione risorse finanziarie. L'Amministrazione contraente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare e che verranno comunicati al Prestatore del servizio, effettuare opportuni controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse;
- L'emissione delle fatture dovrà essere preceduta dall'invio, da parte delle competenti Strutture aziendali, degli ordini informatici attraverso il sistema NSO (Nodo smistamento ordini), di cui alla Legge di Bilancio dell'anno 2018 e ai



successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dopo aver ricevuto l'ordinativo informatico, le fatture potranno essere emesse e dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

- 3. la fatturazione dovrà essere ripartita per competenza territoriale dei singoli Distretti e sulla base del numero dei pazienti assistiti, in ciascun mese;
- 4. ciascuna fattura emessa, unitamente all'allegato report riguardante i pazienti entrati e usciti nel periodo di competenza (mese), dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente ed inviata all'Area Gestione Risorse Finanziarie, nonché in copia alla Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza;
- 5. la liquidazione e pagamento delle fatture, secondo la normativa vigente in materia, verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse;
- 6. il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito; in mancanza di tale comunicazione, il Prestatore di servizi non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

Il pagamento del corrispettivo stabilito è effettuato su base mensile.

Il Prestatore di servizi invierà la relativa fattura mensile, distinta per Distretto Socio Sanitario all'Area Gestione Risorse Finanziarie e in copia alla Direzione del Distretto Socio Sanitario di competenza la quale, previa verifica, autorizza il pagamento della stessa;

La ASL BA, tramite e a cura delle Direzioni dei DD.SS.SS. interessati, provvede, entro 60 giorni dalla data delle fatture, alla istruttoria degli atti di liquidazione delle competenze maturate.

## Unitamente alla fattura, il Prestatore di servizi, invierà una modulistica riguardante i pazienti entrati e usciti nel periodo di competenza;

- 7. in nessun caso, ivi compresa la circostanza del ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella presente Convenzione, a pena di risoluzione;
- 8. in caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini (60 gg.), si applicheranno gli interessi di mora nella percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (Tasso di riferimento) maggiorato di 7 punti percentuali (margine).

## ARTICOLO 17 - Penali

- 1. l'Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare le penali, di seguito riportate, nell'ipotesi in cui venisse verificata la non conformità delle prestazioni oggetto della Convenzione:
- da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila), secondo la gravità della inadempienza contestata ed accertata, in relazione agli standard normativi a cui rinvia la presente Convenzione
- 2. le penali saranno applicabili per ciascun inadempimento, previo rispetto della procedura di seguito rappresentata:



- accertamento della violazione in contraddittorio tra le parti alla presenza di un responsabile dell'Amministrazione contraente e del Referente del Prestatore di servizi e, qualora ritenuto necessario, alla presenza di due testimoni
- formazione di un verbale sottoscritto dalle parti, in cui si individui e circostanzi l'avvenuto inadempimento;
- formale contestazione dell'Amministrazione contraente al Prestatore di servizi
- eventuale riscontro del Prestatore di servizi, da far pervenire nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della contestazione, contenente istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale; qualora non pervenga tale ultima istanza nei termini previsti, saranno applicate al Prestatore di servizi le penali, senza ulteriori adempimenti
- pronuncia dell'Amministrazione sull'eventuale istanza di disapplicazione della penale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
   L'Amministrazione sarà tenuta a disapplicare totalmente o parzialmente la penale, qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
  - a) l'inadempimento nell'esecuzione della Convenzione sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Prestatore di servizi;
  - b) la misura della penale sia manifestatamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione al corretto adempimento contrattuale;
- 3. l'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Prestatore di servizi a qualsiasi titolo;
- 4. la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente
- 5. il Prestatore di servizi prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo, non preclude il diritto da parte dell'Amministrazione contraente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## ARTICOLO 18 – Riservatezza

- 1. Il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.
- 2. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare l'Amministrazione, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.
- 3. Il Prestatore di Servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 4. Il Prestatore di Servizi è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione



(Regolamento UE 2016/679 – D. Lgs. 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

## ARTICOLO 19 - Risoluzione

- 1. a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Amministrazione contraente potrà risolvere ai sensi dell'art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con pec o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prestazioni contenute nella Convenzione
- 2. in caso di reiterati ed aggravati inadempimenti di cui al comma 1. e, in particolare, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, da parte del Prestatore di servizi, l'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere la Convenzione. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
  - a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
  - b) violazione del divieto di cessione della Convenzione;
  - c) in tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione contraente ha diritto ad applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno.

L'Asl Bari si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. 37 del 01.08.2014, previa formale comunicazione al Prestatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto Aggregatore individuato dall'art. 20 della medesima legge, qualora il Prestatore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

## ARTICOLO 20 - Recesso

L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in qualsiasi momento con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi con pec o lettera raccomandata a/r, esclusivamente nel caso di giusta causa.

Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;



- b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante alla presente Convenzione;

Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione contraente.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione contraente, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod.civ.

## ARTICOLO 21 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. il Prestatore di servizi assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno eventualmente subiti da parte di persone, siano esse dipendenti o pazienti e/o terzi, causati nel corso dell'esecuzione della Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
- 2. il Prestatore di servizi, inoltre, ha stipulato polizza assicurativa, agli atti dell'Area Gestione Patrimonio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore di servizi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla presente Convenzione.

### ARTICOLO 22 – Divieto di cessione della Convenzione

È fatto assoluto divieto al Prestatore di servizi di cedere, a qualsiasi titolo, le attività oggetto della presente Convenzione.

## ARTICOLO 23 – Responsabilità del servizio

1. il Prestatore di servizi dovrà, inoltre, comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio Referente al DEC ed ai Distretti SS.SS.

### ARTICOLO 24 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.



## ARTICOLO 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
- 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto
- 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679
- 5. Il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. Il Prestatore potrà menzionare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione. Il Prestatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 6. Il Prestatore, ove richiesto dall'Amministrazione, si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.
- 7. L'Amministrazione rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita, 6 Bari pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: <a href="mailto:dpo@asl.bari.it">dpo@asl.bari.it</a>;
- ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.
- 8. I dati forniti dal Prestatore rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").



- 9. Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
- Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Asl di Bari per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni ai sensi della vigente normativa.
- 11. I rapporti tra la Asl di Bari e l'Associazione/Onlus/Ente no profit sono regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, quest'ultima riveste il ruolo di Responsabile del trattamento, come da nomina che verrà perfezionata con la sottoscrizione del modello allegato alla presente convenzione da parte del Direttore Generale della Asl Bari e del Prestatore di Servizi.

## ARTICOLO 26 – Spese contrattuali

1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri e le spese di regolarizzazione in bollo della presente Convenzione, nonché le eventuali tasse di registrazione, in caso d'uso; ad eccezione degli oneri a carico dell'Amministrazione contraente, per legge.

## ARTICOLO 27 – Clausola finale

Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte dell'Amministrazione contraente, non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante alla medesima Amministrazione, che si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi/integrativi e continuerà con essi a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Amministrazione Contraente	Per il Prestatore di Servizi
Dott.ssa Pia Paciello	



Il sottoscritto Vincenzo Pomo, quale legale rappresentante del Prestatore di Servizi, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod.civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 8 (Condizioni per l'erogazione del Servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 22 (Divieto di cessione della Convenzione), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Clausola finale).

Il Prestatore di Servizi